

Imprenditore & Successo

L'assicurazione multirischio per uffici e studi professionali

Modello 31/01 - Ufficioplus - Edizione gennaio 2015



Contratto di Assicurazione multigaranzia Incendio, Furto, Elettronica, Responsabilità Civile

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa, comprensiva del Glossario;
- b) Condizioni di Assicurazione;

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione
leggere attentamente la Nota Informativa.

UNIQA Assicurazioni SpA



a) Nota Informativa,
comprensiva del
glossario
(pag. 1 - 15)

Nota Informativa

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione	1
B. Informazioni sul contratto	1
C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami	10
Glossario	12

b) Condizioni di
Assicurazione
(pag. 1 - 28)

Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni.....	1
Codici di attività	2
Sezioni Incendio	
1. Cose assicurate.....	3
2. Rischi assicurati.....	4
3. Esclusioni.....	7
4. Estensioni di garanzia	7
5. Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell'assicurato	8
6. Condizioni particolari	9
7. Norme operanti in caso di sinistro.....	9
Sezione Furto	
1. Cose assicurate.....	12
2. Rischi assicurati.....	12
3. Esclusioni.....	14
4. Condizioni particolari	15
5. Clausole speciali	15
6. Norme operanti in caso di sinistro.....	16
Sezione Elettronica	
1. Cose assicurate.....	19
2. Rischi assicurati.....	19
3. Esclusioni.....	20
4. Condizioni particolari	20
5. Norme operanti in caso di sinistro.....	21
Sezione Responsabilità Civile	
1. Rischi assicurati.....	23
2. Delimitazioni dell'Assicurazione	24
3. Condizioni particolari	26
4. Norme operanti in caso di sinistro.....	28
5. Disposizioni operanti nel corso del contratto.....	28

a) Nota Informativa

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIGARANZIA INCENDIO, FURTO, ELETTRONICA, RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Nella presente Nota Informativa e nelle Condizioni di Assicurazione, le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del Contraente e dell'Assicurato, nullità, decadenze, esclusioni, sospensioni e limitazioni della garanzia, rivalse, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenze" sono evidenziate in **grassetto corsivo** e sono da leggere con particolare attenzione.

Per consultare gli aggiornamenti delle informazioni contenute nella presente Nota Informativa e nel Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet: www.uniqagroup.it.

UNIQA Assicurazioni SpA comunicherà per iscritto al Contraente le modifiche derivanti da future innovazioni normative.

È inoltre prevista per il Contraente o gli aventi diritto la facoltà di richiedere alla Società, secondo le modalità rese note sul sito internet www.uniqagroup.it, le credenziali di accesso alla propria area riservata, indicando le proprie generalità comprensive di un indirizzo e-mail valido al quale la Società potrà trasmettere le opportune comunicazioni.

A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione

1. Informazioni generali

UNIQA Assicurazioni SpA è un'impresa con Sede Legale in Italia, appartenente al Gruppo UNIQA Italia, autorizzazione D. M. 5716 del 18/08/1966, iscritta all'albo delle Imprese di Assicurazione al n. 1.00033. Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG.

- Codice Fiscale/Registro Imprese di Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496.
- Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano.
- Recapito Telefonico: 02.2685831 - Sito Internet: <http://www.uniqagroup.it>, e-mail: postasalute@uniqagroup.it.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

L'Impresa, sulla base dell'ultimo bilancio approvato riferito al 31/12/2013, dispone di un patrimonio netto pari a 235,77 milioni di Euro di cui 7,74 milioni di Euro relativi a capitale sociale e 226,77 milioni di Euro relativi a riserve di patrimonio netto. L'indice di solvibilità al 31/12/2013, rappresentato come rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine richiesto dalla normativa vigente, è risultato pari a 39,59.

B. Informazioni sul contratto

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Pertanto la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta.

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, del Codice Civile.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale **con preavviso di almeno 30 giorni**, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Sezione Incendio

L'assicurazione indennizza i danni diretti e materiali subiti dalle cose assicurate, se indicate in polizza le relative somme assicurate. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1 - Cose assicurate Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti

Incendio:

- incendio, esplosione, implosione e scoppio.

Eventi naturali:

- vento e grandine;
- sovraccarico di neve sui tetti;
- fulmine.

Altri danni ai beni:

- caduta di aeromobili, manufatti astronautici, meteoriti e veicoli spaziali, onda sonica, urto di veicoli stradali, rovina ascensori e montacarichi;
- eventi sociopolitici;
- scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di "Fabbricato", se assicurato;
- rottura accidentale di lastre e specchi;
- fumo, gas o vapori.

Acqua condotta, occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna:

- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale e - se assicurato il "Fabbricato" - relative spese di ricerca e riparazione;
- fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale;
- spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta;
- occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna.

Dispersione di gas:

- spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Estensioni di garanzia sempre operanti:

- modifiche costruttive al fabbricato;
- maggiori spese.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 4.1 e 4.2 Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari sempre operanti

CP A) Caratteristiche del fabbricato;

CP B) Colpa grave;

CP C) Rinuncia alla rivalsa;

CP D) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;

CP E) Ispezione delle cose assicurate.

Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni Particolari A, B, C, D, E Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamate in polizza e se è indicata in polizza la somma assicurata e/o il massimale:

- Rischio locativo
Ulteriori particolari sono descritti all'art. 5.1 Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.
- Ricorso terzi
Ulteriori particolari sono descritti all'art. 5.2 Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 3 Esclusioni della Sezione Incendio delle Condizioni di Assicurazione che elencano i rischi esclusi dalle garanzie.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Assicurazione parziale (regola proporzionale) art. 1907 del Codice Civile.

Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all'importo del danno accertato a termini di polizza, ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Esempio di applicazione della regola proporzionale è la seguente:

- a) *Danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00*
- b) *Somma assicurata: Euro 100.000,00*
- c) *Costo di ricostruzione: Euro 150.000,00*
- d) *Danno indennizzabile: Euro 6.666,66*

$$\frac{a \times b}{c} = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$\frac{10.000,00 \times 100.000,00}{150.000,00} = 6.666,66$$

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

- a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*
- c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- d) *Danno indennizzabile: Euro 2.900,00*

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 100,00 = 2.900,00

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- e) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- f) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*
- g) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- h) *Danno indennizzabile: Euro 2.550,00*

$$g - (g \times 15/100) = h$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$3.000,00 - (3.000,00 \times 15\%) = 3.000,00 - 450,00 = 2.550,00$$

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare. I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- i) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00*
- j) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- k) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00.*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione Furto

L'assicurazione indennizza i danni materiali e diretti ai beni che rientrano nella partita indicata in polizza, se indicata la relativa somma assicurata. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1 - Cose assicurate Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione.

L'assicurazione è prestata nella forma a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare il disposto dell'art. 1907 (Assicurazione parziale regola proporzionale) del Codice Civile, esposta nella relativa Avvertenza della Sezione Incendio della presente informativa.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti

- Danni alle cose all'interno dei locali:
 - furto, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate;
 - rapina, nei locali, anche se iniziata all'esterno;
 - furto e rapina;
 - danneggiamenti.
- Portavalori.
- Guasti ai locali.
- Sostituzione delle serrature.
- Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura.
- Furto e rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6 Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari sempre operanti

CP A) Caratteristiche del fabbricato;

CP B) Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate;

CP C) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;

CP D) Ispezione delle cose assicurate.

Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni particolari A, B, C, D Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono operanti a pagamento, solo se espressamente richiamato in polizza il relativo Codice di clausole speciali.

- Cod. 40 Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro;
- Cod. 70 Assicurazione integrativa rapina e portavalori.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 5 Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione.

Il premio di tariffa applicato in polizza può essere ridotto nel caso in cui:

- venga richiamato in polizza il codice Cod. D234 Impianto di allarme collegato;
- venga richiamato in polizza il codice Cod. D247 Porte blindate nei locali posti su piani intermedi.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 3 Esclusioni Sezione Furto delle Condizioni di Assicurazione, che elencano i rischi esclusi dalle garanzie.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Diminuzione delle somme assicurate: in caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo eguale a quello del danno risarcibile a termini delle Condizioni di Assicurazione. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 6.7 - Riduzione delle somme assicurate delle Norme operanti in caso di sinistro Sezioni Furto delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale che viene dedotto dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

- l) Somma assicurata: Euro 5.000,00*
- m) Scoperto previsto dal contratto: 10%*
- n) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- o) Danno indennizzabile: Euro 2.700,00*

$$n - (n \times 10/100) = o$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$3.000,00 - (3.000,00 \times 10\%) = 3.000,00 - 300,00 = 2.700,00.$$

Su alcune delle coperture è previsto un limite di indennizzo che limita l'importo da indennizzare.

I limiti di indennizzo, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di indennizzo:

- p) Limite di indennizzo: Euro 2.000,00*
- q) Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*
- r) Danno indennizzabile: Euro 2.000,00.*

Il corrispondente indennizzo viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 3.000,00 > Limite di indennizzo

Danno indennizzato Euro 2.000,00.

Sezione Elettronica

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, contenuti nei locali adibiti all'attività e siti nell'ubicazione indicate in polizza, che rientrano nelle partite indicate.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1 Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti:

- danni alle macchine elettroniche;
- perdita dei programmi in licenza d'uso;
- archivi informatici.

Ulteriori particolari sono descritti agli artt. 2.1, 2.2 e 2.3 Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari sempre operanti

CP A) Danni elettrici.

Rinvio alle Condizioni particolari Sezioni Incendio

CP B) Colpa grave;

CP C) Rinuncia alla rivalsa;

CP D) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza;

CP E) Ispezione delle cose assicurate.

Rinvio alle Condizioni particolari Sezioni Furto

CP A) Caratteristiche del fabbricato;

CP B) Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni particolari A, B Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate agli artt. 2.1, 2.2, 2.3, e 3 Esclusioni Sezione Elettronica delle Condizioni di Assicurazione, che elencano i rischi esclusi dalle garanzie.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Assicurazione parziale (regola proporzionale) art. 1907 del Codice Civile.

Se dalle stime fatte il valore di ciascuna partita supera quello assicurato, la somma dovuta dalla Società è pari all'importo del danno accertato a termini di polizza ridotto in proporzione al rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Esempio di applicazione della regola proporzionale:

a) *Danno subito dal fabbricato: Euro 10.000,00*

b) *Somma assicurata: Euro 100.000,00*

c) *Costo di ricostruzione: Euro 150.000,00*

d) *Danno indennizzabile: Euro 6.666,66*

$$\frac{a \times b}{c} = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo:

$$\frac{10.000,00 \times 100.000,00}{150.000,00} = 6.666,66$$

AVVERTENZA

Su tutte le coperture è prevista una franchigia che viene dedotta dall'ammontare dell'importo da indennizzare.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

a) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*

b) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 250,00*

c) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*

d) *Danno indennizzabile: Euro 2.750,00*

$$c - b = d$$

Il danno indennizzabile sarà calcolato nel seguente modo: 3.000,00 - 250,00 = 2.750,00.

Sezione Responsabilità Civile

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per:

- morte, lesioni personali;
- distruzione o deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività identificata in polizza in base ad un Codice di Attività tra quelli elencati nelle Condizioni di Assicurazione.

Ulteriori particolari sono descritti all'art. 1 Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.

Le seguenti garanzie sono sempre operanti

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.);

B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.).

Ulteriori particolari sono descritti nell'art. 1 Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.

Condizioni particolari sempre operanti

CP A) Cose indossate o portate dai clienti;

CP B) Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altri soggetti;

CP C) Responsabilità personale dei dipendenti e familiari;

CP D) Committenza auto;

CP E) Dipendenti non I.N.A.I.L.;

CP F) Garanzie addizionali;

CP G) Responsabilità Civile del fabbricato.

Ulteriori particolari sono descritti nelle Condizioni particolari A, B, C, D, E, F, G Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il contratto prevede la presenza di limitazioni, disciplinate all'art. 2.1 - Persone non considerate terzi e all'art. 2.2 - Esclusioni Sezione Responsabilità Civile delle Condizioni di Assicurazione, che elencano rispettivamente le persone non considerate terzi ai fini dell'assicurazione e i rischi esclusi.

Le garanzie restano sospese in caso di mancato pagamento del premio, come previsto dall'art. 1 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Su alcune delle coperture è prevista una franchigia che viene addebitata all'Assicurato.

Le franchigie, quando presenti, sono indicate nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione della franchigia:

w) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*

x) *Franchigia prevista dal contratto: Euro 100,00*

y) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*

z) *Danno risarcibile al terzo danneggiato: Euro 3.000,00*

aa) *Franchigia addebitata all'Assicurato: Euro 100,00.*

Su alcune delle coperture è previsto uno scoperto in forma percentuale, che viene calcolato sull'importo da risarcire.

Gli scoperti, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione dello scoperto:

bb) *Somma assicurata: Euro 5.000,00*

cc) *Scoperto previsto dal contratto: 15%*

dd) *Ammontare del danno subito: Euro 3.000,00*

ee) *Danno risarcibile: Euro 3.000,00*

ff) *Scoperto addebitato all'Assicurato: Euro 450,00.*

Su alcune delle coperture è previsto un limite di risarcimento che limita l'importo da risarcire.

I limiti di risarcimento, quando presenti, sono indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio di applicazione del limite di risarcimento:

gg) *Limite di risarcimento: Euro 50.000,00*

hh) *Ammontare del danno subito: Euro 80.000,00*

ii) *Danno risarcibile: Euro 50.000,00.*

Il corrispondente risarcimento viene quindi determinato come segue:

Danno subito Euro 80.000,00 > Limite di risarcimento

Danno risarcibile Euro 50.000,00.

Massimale è la massima esposizione per ogni sinistro della Società.

Esempio di massimale

Massimale Euro 250.000,00

Danno Euro 300.000,00

Danno risarcibile Euro 250.000,00.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione della copertura assicurativa ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

AVVERTENZA

Le Condizioni di Assicurazione riportano dettagliatamente, nell'Elenco Attività, le attività assicurabili e la relativa classe di rischio con la quale la Società calcola il premio di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Ogni aggravamento o diminuzione del rischio deve essere comunicato dal Contraente o dall'Assicurato alla Società.

In caso di aggravamento la Società *potrà richiedere l'adeguamento del premio o la risoluzione del contratto* a norma dell'art. 1898 del Codice Civile.

In caso di diminuzione la Società *dovrà ridurre il premio dalla prima rata successiva alla comunicazione*, a norma dell'art. 1897 del Codice Civile.

6. Premio

Salvo il caso di contratto di durata inferiore a 1 anno (polizza temporanea), il premio di polizza ha cadenza annuale; tuttavia, è possibile concordare il frazionamento semestrale del premio applicando interessi di frazionamento **del 3% sul premio annuo**.

Per il pagamento del premio sono previsti i seguenti metodi di pagamento:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli intermediari dotati di POS).

7. Rivalse

Solo per la Sezione Incendio si prevede che la Società rinunci - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

Nelle altre Sezioni la rinuncia non è prevista e quindi la Società eserciterà l'azione di surroga ex art. 1916 del Codice Civile nei confronti del responsabile.

8. Diritto di recesso

AVVERTENZA

È prevista la possibilità di recedere dal contratto solo da parte della Società.

Per i termini e le modalità di esercizio del diritto di recesso vedere l'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA

Il presente contratto prevede il tacito rinnovo alla sua naturale scadenza.

Le Parti possono rinunciare al rinnovo comunicando la disdetta al contratto, con lettera raccomandata da inviare almeno 60 giorni prima della scadenza contrattuale. In questo caso il contratto cessa dalle ore 24.00 del giorno di scadenza, e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 30 giorni.

In caso di contratto poliennale è facoltà del Contraente rinunciare al rinnovo ad ogni scadenza annuale con preavviso di almeno 60 giorni, purché non ricorrano i presupposti di cui all'art. 1899 1° comma 2° periodo.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Come disciplinato dall'art. 2952 del Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in 1 anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto prevede una pluralità di garanzie, per ciascuna delle quali il relativo premio è soggetto all'imposta sulle assicurazioni secondo le seguenti aliquote attualmente in vigore:

- Incendio, Furto e Responsabilità Civile: 21,25% quale imposta premi e 1% quale addizionale antiracket;
- Elettronica 21,25%;
- ai sensi della Legge n. 1216/1961 e successive modificazioni, sono esenti da imposte le coperture dei rischi incendio di beni soggetti a vincolo artistico definiti nel D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Gli oneri fiscali e parafiscali, relativi al premio corrisposto e non usufruito, non potranno essere rimborsati.

C. Informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami

12. Sinistri - liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 del del Codice Civile.

Per le garanzie Sezione Incendio, Furto ed Elettronica

AVVERTENZA

in caso di sinistro l'Assicurato deve:

- *fare tutto il possibile per impedire e limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
- *presentare denuncia anche alle Autorità Giudiziarie in caso di furto, rapina, atti vandalici, scippo entro il termine di 24 ore da quando ne è venuto a conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Per la Sezione Elettronica in caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso l'Assicurato deve presentare alla Società entro 5 giorni la copia della denuncia presentata all'Autorità Giudiziaria o alla Polizia. Negli altri casi la Società potrà richiedere entro 15 giorni dall'avviso che l'Assicurato presenti apposita dichiarazione all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, vedasi art. 7.1 delle Condizioni di Assicurazione;*
- *denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento.*

Il mancato adempimento di questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale al diritto all'indennizzo.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno la Società provvede all'indennizzo entro 30 giorni, salvo i casi previsti dal contratto.

In caso di polizza stipulata per conto di chi spetta l'indennizzo verrà corrisposto al titolare dell'interesse assicurato, salvo diversa disposizione di quest'ultimo.

Per la garanzia Sezione Responsabilità Civile

AVVERTENZA

In caso di sinistro l'Assicurato/Contraente deve farne denuncia all'Intermediario che ha intermediato la polizza o alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza o ne ha avuto la possibilità. Il mancato adempimento a questi obblighi può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo nei termini previsti dalla legge.

AVVERTENZA

Ai sensi di legge l'assicuratore ha la facoltà, previa comunicazione all'Assicurato, di pagare direttamente il terzo danneggiato; è obbligato al pagamento diretto all'Assicurato qualora quest'ultimo lo richieda espressamente.

Le attività di stima del danno rimangono a carico della Società se svolte dal perito da essa incaricato.

Le spese per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato sono a carico della Società, entro i limiti previsti dal contratto.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:

All'attenzione dell'Ufficio Reclami

UNIQA Assicurazioni SpA - Via Carnia, 26 - 20132 Milano

Fax: 02/28189677 - e-mail: reclami@uniqagroup.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax n. 06.421.33.353/745, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società.

In caso di risoluzione delle liti transfrontaliere, l'esponente potrà rivolgersi a quest'ultima Autorità o, in alternativa, direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

14. Arbitrato

Per la risoluzione di eventuali controversie concernenti i sinistri relativi alle Sezioni Incendio, Furto ed Elettronica delle Condizioni di Assicurazione è previsto l'arbitrato. Ulteriori particolari sono descritti all'art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno delle Norme operanti in caso di sinistro della Sezione Incendio.

AVVERTENZA

In ogni caso è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Glossario

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione ai seguenti termini le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Archivi informatici	dati e programmi non in licenza d'uso dell'Assicurato per macchine ed elaboratori elettronici, contenuti in schede, dischi e nastri, esclusi i supporti informatici.
Armadi forti	armadi, ad uno o due battenti, aventi le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none">- pareti e battenti in acciaio di spessore non inferiore a 3 mm;- movimento di chiusura che comanda catenacci multipli ad espansione su almeno due lati di un battente;- serratura di sicurezza a chiave oppure serratura a combinazione numerica o letterale;- peso minimo 100 kg.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Attrezzatura ed arredamento	mobilio, arredamento, collezioni e raccolte, quadri ed oggetti d'arte, impianti d'allarme, materiale di cancelleria, supporti informatici nonché quant'altro di simile normalmente pertinente all'attività svolta compreso quanto indicato alla voce "Macchine elettroniche", nonché, se i locali sono in affitto: tappezzerie, rivestimenti di pareti e di pavimenti, serramenti; apparecchiature di riscaldamento e condizionamento; quando questi sono stati messi in opera dall'Assicurato. È escluso quanto indicato alle voci "Documenti", "Archivi informatici", "Programmi in licenza d'uso" e "Valori".
Casseforti	mobili con pareti e battenti di spessore adeguato, costruiti usando materiali specifici di difesa ed accorgimenti difensivi atti ad opporre valida resistenza ai tentativi di effrazione, con caratteristiche costruttive non inferiori a quelle previste per gli armadi forti (fatta eccezione per lo spessore delle pareti delle casseforti murate). Il peso minimo per le casseforti non murate non deve essere inferiore ai 100 Kg.
Centrale di telesorveglianza	organizzazione permanentemente dotata di personale cui vengono trasmesse tutte le segnalazioni relative ad uno o più sistemi di rilevazione ed in grado di provvedere alla gestione degli allarmi.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione.
Danni corporali	morte o lesioni personali.
Danni materiali	distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati e/o animali.
Documenti	documenti, registri contabili e fiscali, registri in genere, documenti d'archivio, disegni, progetti, stampati, pratiche ed in genere quanto costituisce l'archivio dello studio, esclusi gli "Archivi informatici".

Esplosione	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Europa Occidentale	Unione Europea, Svizzera, Norvegia, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano, Andorra, Principato di Monaco, Liechtenstein, Malta.
Fabbricato	l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione o interrato, gli impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione, tappezzerie, tinteggiature, moquette e simili, affreschi e sculture esclusi quelli aventi valore artistico, nonché le sue pertinenze (centrale termica, box, attrezzature sportive quali piscine, campi da tennis, ecc., attrezzature per giochi, recinzioni e simili, esclusi: parchi, alberi e strade private), purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad esso adiacenti. Sono inoltre comprese le quote delle parti di immobile costituenti proprietà comune. È escluso quanto indicato alla voce <i>"Attrezzatura ed arredamento"</i> .
Fissi ed infissi	quanto è stabilmente ancorato a strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione (fissi); manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni (infissi).
Franchigia	importo prestabilito che l'Assicurato tiene a suo carico. Per la determinazione dell'indennizzo/risarcimento spettante, tale importo va in deduzione all'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto	impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
Implosione	cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Incendio	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
Incombustibili	sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazione di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze del Ministero dell'Interno. Sono considerati incombustibili anche i materiali presenti nel tetto certificati in classe di reazione al fuoco 1 (D.M. 26 giugno 1984 del Ministero dell'Interno).
Indennizzo/ Risarcimento	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Macchine elettroniche	macchine ed apparecchiature elettroniche, quali computer in genere e relative periferiche, fotocopiatrici, apparecchiature telefoniche, macchine da scrivere o da calcolo anche elettriche, apparecchiature mediche ed elettromedicali, nonché ogni altra normalmente utilizzata in studi ed uffici. Sono compresi i supporti informatici residenti, escluso quanto indicato alle voci <i>"Archivi informatici"</i> e <i>"Programmi in licenza d'uso"</i> .

Partita	insieme dei beni assicurati con un unico capitale.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Porta blindata	<p>porta omologata a norma UNI (9569) almeno di classe 1 di resistenza all'effrazione oppure porta avente i seguenti requisiti minimi di sicurezza circa la parte mobile e la parte fissa od infissa nel muro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - battente costruito per l'intera superficie con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, rivestito o meno esternamente con legno o altro materiale; - telaio e controtelaio costruiti con lamiera d'acciaio dello spessore minimo di 1 mm, il tutto formante una struttura robustamente ancorata al muro; - almeno due rostri fissi antiscardinamento; - serratura di sicurezza azionante almeno quattro punti mobili di chiusura (catenacci). <p>È consentita la presenza di uno spioncino grandangolare.</p>
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Programmi in licenza d'uso	sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore per il periodo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzabili su schede, dischi e nastri.
Rapina	sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia.
Scippo	il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.
Scoperto	importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Sinistri in serie	una pluralità di sinistri originatesi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti.
Sinistro	il verificarsi del danno per il quale è prestata l'assicurazione.
Società	UNIQA Assicurazioni SpA.
Solaio	complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Supporti informatici	schede, dischi e nastri per macchine ed elaboratori elettronici.
Tetto	insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Valori	denaro, carte valori e titoli di credito in genere.

**Vetri stratificati
di sicurezza**

pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l'intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.

UNIQA Assicurazioni SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

I Rappresentanti Legali

Michele Meneghetti

Gottfried Nagler



b) Condizioni di Assicurazione

Norme Comuni

Art. 1 - Pagamento del premio e decorrenza dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente o l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 2 - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione quest'ultima è prorogata per 1 anno e così successivamente, salvo quanto disposto dall'art. 5 - Recesso in caso di sinistro.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di 1 anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art. 3 - Assicurazioni presso diversi assicuratori

Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 4 - Comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni del Contraente alla Società devono essere fatte mediante lettera raccomandata all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza. Le modificazioni alle pattuizioni contrattuali devono, per essere valide, risultare da apposito atto firmato dalla Società e dal Contraente.

Art. 5 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data d'invio della comunicazione. La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, salvo che il premio sia stato convenuto, in tutto o in parte, in base ad elementi di rischio variabili, rimborsa la parte di premio, al netto degli oneri fiscali, relativa al periodo di assicurazione non corso.

Art. 6 - Oneri

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 7 - Foro competente

Il foro competente è, a scelta della parte attrice, quello del luogo ove ha sede legale il Contraente o la Società.

Art. 8 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

Codici di attività

Relativamente alla Sezione Elettronica e alla Sezione Responsabilità Civile, la categoria tariffaria è rappresentata per ogni Codice attività, dal numero riportato nella relativa colonna. Sono ammesse e pertanto assicurate in ciascuna di tali Sezioni anche attività appartenenti a codici diversi da quella dichiarata in polizza ***purché ascrivibili a categorie tariffarie uguali o inferiori.***

Relativamente alla Sezione Incendio e alla Sezione Furto, il Codice attività ha valore solo a fini statistici.

CODICE ATTIVITÀ	DESCRIZIONE ATTIVITÀ	CATEGORIA TARIFFARIA	
		SEZ. ELETTRONICA	SEZ. RESP. CIVILE
010	Agenzie di viaggio e degli operatori turistici	1	1
020	Agenzie di mediazione immobiliare e gestione di beni immobili, investigative, di pratiche automobilistiche, nautiche, amministrative	1	1
030	Agenzie di stampa, spettacolo e pubblicità	1	1
040	Studi legali e notarili	1	1
050	Studi di consulenza fiscale e del lavoro, contabilità, tenuta dei libri contabili	1	1
060	Studi di architettura, ingegneria, disegno e progettazione	1	1
070	Altri studi di consulenza professionale non finanziaria non compresi nelle altre voci dell'elenco	1	1
080	Uffici in genere, anche aperti al pubblico	1	1
090	Ambulatori medici e odontoiatrici, veterinari	2	2
100	Ambulatori radiologi e di diagnostica, laboratori di analisi cliniche	2	2
110	Sedi di associazioni politiche, sindacali e religiose (senza attività di lavorazione o di commercio e somministrazione di alimenti e bevande)	1	1
120	Istituti e studi di fisioterapia, estetica e palestre	1	R.D.

I. Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicate in polizza le relative somme assicurate, i beni che rientrano nelle seguenti partite:

- **“Fabbricato”**, relativamente ai locali adibiti all’attività indicata in polizza e sue dipendenze, anche staccate situate negli spazi adiacenti e pertinenti al fabbricato, sito nell’ubicazione indicata in polizza.

Qualora sia indicata in polizza la somma assicurata relativa alla condizione particolare **“Rischio locativo”** sono esclusi dalla partita **“Fabbricato”** i locali tenuti in locazione dal Contraente.

- **“Attrezzatura ed arredamento”**, contenuti nei citati locali, occupati dal Contraente e siti nell’ubicazione indicata in polizza, e nelle citate dipendenze, **con il limite di indennizzo di Euro 13.000,00 per ciascun quadro od oggetto d’arte. Sono compresi i beni personali di proprietà dell’Assicurato o dei suoi familiari e dipendenti.**

Sono inoltre compresi in garanzia, se assicurati **“Attrezzatura ed arredamento”**, anche in eccedenza alla relativa somma assicurata:

- **“Valori”**, contenuti nell’ambito dei citati locali, **fino ad un limite pari al 10% della somma assicurata con la partita “Attrezzatura ed arredamento” e con i seguenti ulteriori limiti di indennizzo:**

Euro 13.000,00 per valori posti in armadi forti e casseforti;

Euro 6.000,00 per valori comunque riposti;

- **“Documenti”**, contenuti nei citati locali e nelle relative dipendenze, fino ad un limite pari al **10%** della somma assicurata con la partita **“Attrezzatura ed arredamento”** con il massimo di **Euro 6.000,00**.

Nel caso in cui sia indicato in polizza il codice **30** alla voce **“Codici di clausole speciali”**, i limiti di indennizzo percentuali previsti per i **“Valori”** e per i **“Documenti”** si intendono elevati dal **10%** al **30%** ed i **relativi massimi assoluti si intendono triplicati**.

Valore di ricostruzione e rimpiazzo

L’assicurazione è prestata:

- per il **“Fabbricato”**, in base al suo costo di ricostruzione a nuovo, escluso soltanto il valore dell’area;
- per l’**“Attrezzatura ed arredamento”**, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti;
- per i **“Documenti”**, in base al costo di riparazione o di ricostruzione comprensivo dell’eventuale ricostituzione dei dati, a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile;
- per i **“Valori”**, a Primo Rischio Assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

2. Rischi assicurati

2.1 - Incendio

1) Incendio, esplosione, implosione e scoppio

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, implosione e scoppio.

Sono compresi:

- a) i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire od arrestare l'incendio ed anche quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno;
- b) i danni da esplosione e scoppio verificatisi all'esterno del fabbricato; se l'evento è causato da ordigni esplosivi il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:
 - con detrazione di una franchigia di **Euro 150,00**;
 - sino alla concorrenza dell'**80%** della somma assicurata per ciascuna partita;
- c) i danni causati da fumo, gas o vapori sviluppatasi a seguito di incendio (o di fulmine, esplosione, scoppio o implosione) che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di **20 metri** da esse.

In caso di esplosione, implosione o scoppio, sono esclusi i danni alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato tale evento qualora questo sia stato determinato da usura, corrosione o difetti di materiale.

Per i danni verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari e sommosse nonché di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.*

2.2 - Eventi naturali

1) Vento e grandine

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da vento e cose da esso trascinate e grandine, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o meno.

Sono compresi i danni di bagnatura verificatisi all'interno del fabbricato purché causati direttamente da precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici sopra descritti.

Sono esclusi i danni:

- a) **subiti da serramenti, vetrate, lucernari, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli, recinti e simili installazioni esterne, enti all'aperto, fabbricati in legno, plastica o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, verande e coperture in genere di poggioli, balconi, terrazze;**
- b) **causati da stillicidio o umidità, frane e cedimenti del terreno, sovraccarico di neve (assicurati al successivo punto 2), valanghe o slavine, gelo, alluvioni, inondazioni, mareggiate, insufficiente deflusso dell'acqua piovana.**

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.*

2) Sovraccarico di neve sui tetti

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti.

Sono esclusi i danni:

- a) **da gelo, valanghe o slavine;**
- b) **verificatisi nei fabbricati in costruzione o in rifacimento o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve;**
- c) **a lucernari, vetrate e serramenti in genere.**

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza del 50% della somma assicurata per ogni partita.*

3) Fulmine

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate causati dal fulmine **esclusi i danni elettrici ad apparecchi ed impianti elettrici ed elettronici.**

2.3 - Altri danni ai beni

1) Caduta di aeromobili, manufatti astronautici, meteoriti e veicoli spaziali, onda sonica, urto di veicoli stradali, rovina ascensori e montacarichi

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da:

- a) caduta di aeromobili, manufatti astronautici, meteoriti e veicoli spaziali, loro parti e cose da essi trasportate, **esclusi i danni da esplosione e scoppio di ordigni;**
- b) onda sonica, determinata da aeromobili ed oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- c) urto di veicoli stradali **non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;**
- d) rovina ascensori e montacarichi, a seguito di rottura di congegni, **se assicurato il "Fabbricato".**

2) Eventi sociopolitici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da eventi diversi da incendio, esplosione, implosione e scoppio, **quando tali danni siano stati arrecati da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio.**

Sono esclusi i danni:

- a) di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto;
- c) avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;
- sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per ogni partita.

3) Scariche, correnti ed altri fenomeni elettrici a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di "Fabbricato", se assicurato

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici, qualunque sia la causa che li ha provocati (compresa l'azione del fulmine e dell'elettricità atmosferica) a macchine fisse ed impianti fissi che rientrino nella definizione di "Fabbricato", se assicurato.

Sono esclusi i danni alle resistenze elettriche ed altre fonti di luce ed i danni dovuti ad usura o manomissione.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00.

4) Rottura accidentale di lastre e specchi

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi od equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto ed installazione, con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali.

Sono esclusi i danni derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate.

Non costituiscono rotture indennizzabili le scheggiature e le rigature.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;
- sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 per periodo di assicurazione, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

5) Fumo, gas o vapori

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo, gas o vapori fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale degli impianti per la produzione di calore al servizio del fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), *purché detti impianti siano collegati mediante condutture ad appropriati camini.*

2.4 - Acqua condotta, occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna

1) Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale e - se assicurato il "Fabbricato" - relative spese di ricerca e riparazione

1.1 Fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di:

- impianti idrici,
- impianti igienici,
- impianti di riscaldamento o di condizionamento

che rientrino nella definizione di "Fabbricato" o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte.

Sono inoltre compresi, *sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 per anno assicurativo* i danni causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura degli impianti di riscaldamento o di condizionamento che rientrino nella definizione di "Attrezzatura ed arredamento".

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di **Euro 150,00**.

1.2 Spese di ricerca e riparazione per danni da acqua condotta

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società risarcisce le spese di ricerca e riparazione del guasto, ovvero le spese per la riparazione o la sostituzione delle tubature (e relativi raccordi) la cui rottura ha dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta, nonché quelle strettamente connesse e necessarie di demolizione e ripristino di parti del fabbricato.

Per ogni sinistro, il rimborso delle spese verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di Euro 150,00, che comunque non si cumula con quella prevista al precedente punto 1.1;*
- *sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5 per mille della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per anno assicurativo.*

2) Occlusione di tubazioni e rigurgito di fogna

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da occlusione (*purché non determinata da uso improprio*) di tubazioni e condutture (*escluse le grondaie e i pluviali*) nonché da rigurgito e/o traboccamento di fogna avvenuti a seguito di rottura o guasto. *Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato con detrazione di una franchigia di Euro 150,00.*

Sono esclusi i danni:

- a) derivanti da infiltrazione di acqua piovana non conseguenti a rottura di tubazioni o condutture;
- b) derivanti da rigurgito o traboccamento della rete fognaria pubblica;
- c) dovuti a rottura, conseguente a gelo, di tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del fabbricato.

2.5 - Dispersione di gas

1) Spese di ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas

Se assicurata la partita "Fabbricato", la Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione dell'Assicurato e posti al servizio del fabbricato assicurato, accertata dall'Azienda di distribuzione e comportante da parte dell'Azienda stessa il blocco dell'erogazione, rimborsa:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese necessariamente sostenute per la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato assicurato per effettuare le riparazioni e le sostituzioni di cui al precedente comma.

Sono escluse tutte le spese, diverse da quelle sopraelencate, necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del fabbricato.

Per ogni sinistro, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato:

- *con detrazione di una franchigia di Euro 150,00;*
- *sino alla concorrenza di Euro 1.600,00 o, se ne risulta un importo maggiore, del 5 per mille della somma assicurata alla partita "Fabbricato", per periodo di assicurazione.*

3. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- d) di smarrimento, di sottrazione o di ammanco delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- e) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi garantiti in polizza;
- f) determinati da dolo del Contraente o dell'Assicurato.

4. Estensioni di garanzia

Sempre Operanti

4.1 - Modifiche costruttive al fabbricato

La Società rimborsa, **fino alla concorrenza del 20% dell'indennizzo relativo al "Fabbricato"**, calcolato a termini di polizza, le maggiori spese sostenute per la riparazione o la ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga e ciò in quanto tali caratteristiche **non siano ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso.**

4.2 - Maggiori spese

In caso di sinistro indennizzabile a termini della presente Sezione, la Società rimborsa, **complessivamente fino alla concorrenza di Euro 16.000,00 per sinistro, le maggiori spese sostenute per:**

- **demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico o a quello imposto dall'Autorità i residui del sinistro;**
- **l'onorario del Perito che il Contraente avrà scelto e nominato in conformità a quanto disposto dall'art. 7.3 del Capitolo 7. Norme operanti in caso di sinistro, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente/Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.**

La garanzia è operante fino al 5% dell'ammontare del sinistro liquidato, ma con il massimo di Euro 1.100,00;

- **rimuovere, depositare e ricollocare le cose contenute nei locali danneggiati, occupati dal Contraente/Assicurato, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali stessi, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento";**

- **l'affitto di altri locali** ove continuare a svolgere l'attività *per il tempo necessario al ripristino dei locali danneggiati* occupati dal Contraente/Assicurato *e resi inagibili a seguito di sinistro*.
La garanzia è operante sino ad un massimo di **Euro 110,00** giornaliera. Nessun indennizzo spetterà al Contraente/Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di occupazione dei locali ripristinati;
- **la partecipazione a corsi di aggiornamento** dei dipendenti, *quando tali corsi si rendono necessari a seguito dell'adozione di nuove macchine elettroniche e nuovi programmi in licenza d'uso adottati in sostituzione di quelli distrutti, se assicurata la partita "Attrezzatura ed arredamento"*.

5. Somme dovute a terzi nei casi di responsabilità dell'Assicurato

Operanti solo se indicati in polizza, alle relative partite, la somma assicurata e/o il massimale

La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza causato da incendio, esplosione e scoppio, si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere - per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge per:

5.1 - Rischio locativo

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo quanto previsto al Capitolo 7. Norme operanti in caso di sinistro, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione e scoppio, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

5.2 - Ricorso Terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza dovuto a incendio, esplosione e scoppio.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 20% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

6. Condizioni particolari

Sempre Operanti

CP A) Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato assicurato o contenente le cose assicurate nonché il maggiore immobile di cui forma eventualmente parte si trovano in buone condizioni di statica e manutenzione e hanno strutture portanti verticali, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili, armatura del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è ammessa la presenza di materiali combustibili per non oltre 1/3 (1/10 per materia plastica espansa) delle relative superfici.

CP B) Colpa grave

La Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

CP C) Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia - *salvo il caso di dolo* - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso il responsabile del sinistro, *purché l'Assicurato ne faccia esplicita richiesta entro 60 giorni dall'accadimento del sinistro e che, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.*

CP D) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. *Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.*

CP E) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

7. Norme operanti in caso di sinistro

Art. 7.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;*
- c) fornire alla Società, nei 5 giorni successivi, una dichiarazione scritta, precisando, in particolare, il momento dell'inizio e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Analoga dichiarazione deve essere fatta, su richiesta della Società entro 15 giorni dall'avviso, all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo;*
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino alla liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;*
- e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle indagini e verifiche.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due Periti ne eleggono un terzo e le decisioni, sui punti controversi, sono prese a maggioranza di voti.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 7.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;

b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto al precedente art. 7.1;

c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti al successivo art. 7.5;

d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, in conformità alle disposizioni contrattuali.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 7.3, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegato le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alla lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 7.5 - Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **"Fabbricato"** - si stima il relativo "valore a nuovo", intendendosi per tale, convenzionalmente, la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato secondo il preesistente tipo e genere, escludendo soltanto il valore dell'area;

- **"Attrezzatura ed arredamento"** - si stima il relativo "valore a nuovo" intendendosi per tale, convenzionalmente, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità;

- **"Rischio locativo"** - si stima, per i soli locali tenuti in locazione dal Contraente, il relativo "valore a nuovo" secondo i criteri sopra riportati per il "Fabbricato", diminuito di un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante.

Art. 7.6 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

Per il **"Fabbricato"**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:

- il primo, stimato detraendo - dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate - un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
- il secondo - in seguito detto **"supplemento di indennizzo"** - pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.

Per **"Attrezzatura ed arredamento"**, l'ammontare del danno si determina deducendo dal "valore a nuovo" delle cose assicurate il "valore a nuovo" delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate, con le seguenti eccezioni:

- per le **"Macchine elettroniche"** si considererà il loro costo di riparazione o rimpiazzo con il massimo:
 - del "valore a nuovo" se non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto;
 - del doppio del "valore allo stato d'uso", altrimenti, senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo".

Per "valore allo stato d'uso" si intende il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

- per le **cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro**, si stimerà il loro valore detraendo dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

Per i **"Documenti"**, l'ammontare del danno è dato dalle spese di rifacimento sostenute *entro il termine di 1 anno dal sinistro*.

Per i **"Titoli di Credito"** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'ammontare del danno è dato dalle sole spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, *si avrà riguardo all'ammontare di dette spese e non al valore dei titoli*.

Per il **"Rischio locativo"**, la somma che la Società è tenuta a corrispondere è determinata secondo il criterio sopra riportato per il "Fabbricato", *escluso il supplemento di indennizzo*.

Art. 7.7 - Assicurazione parziale - Parziale deroga alla regola proporzionale

Relativamente alle partite **"Fabbricato"**, **"Attrezzatura ed arredamento"**, **"Rischio locativo"**, *se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 7.5 risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme, maggiorate del 10%, rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro*.

Art. 7.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione**.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro il pagamento *sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorra il caso previsto alla lettera f) del Capitolo 3. Esclusioni*.

Relativamente alla partita **"Fabbricato"**, il pagamento del "supplemento di indennizzo" è *eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 1 anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia*.

Art. 7.9 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile e di quanto previsto al Capitolo 1. Cose assicurate per "Valori" e "Documenti" ed al Capitolo 4. Estensioni di garanzia, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

I. Cose assicurate

Si intendono assicurati, *se indicata in polizza la relativa somma assicurata*, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita:

- **“Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori”** relativi all’attività e all’ubicazione indicate in polizza, *con i seguenti limiti di indennizzo*, nell’ambito della somma assicurata:
 - **Euro 13.000,00, per ciascun quadro od oggetto d’arte;**
 - **30% della somma assicurata, per valori posti in armadi forti e casseforti;**
 - **15% della somma assicurata, per valori in casseforti murate;**
 - **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.600,00, per valori comunque riposti;**
 - **Euro 6.000,00, per documenti.**

Se viene indicato in polizza il codice **80** alla voce “Codici di clausole speciali” i suddetti **limiti sono così modificati:**

- **Euro 13.000,00, per ciascun quadro od oggetto d’arte;**
- **80% della somma assicurata, per valori posti in armadi forti e casseforti;**
- **25% della somma assicurata, per valori in casseforti murate;**
- **10% della somma assicurata con il massimo di Euro 6.000,00, per valori comunque riposti;**
- **Euro 6.000,00, per documenti.**

Sono compresi in garanzia, *con il limite di Euro 800,00*, gli oggetti personali di proprietà dell’Assicurato, dei suoi familiari e dipendenti quando posti nei locali dell’attività e ubicazione indicate in polizza.

L’assicurazione è prestata a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.

2. Rischi assicurati

2.1 - Danni alle cose all’interno dei locali

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati alle cose assicurate dai seguenti eventi:

1) Furto, commesso con introduzione nei locali contenenti le cose assicurate:

- violandone i mezzi di protezione e di chiusura (od anche muri o soffitti o pavimenti) mediante rottura, scasso, sfondamento, oppure, quando nei locali vi è presenza di persone, attraverso finestre non protette da vetri stratificati di sicurezza o anche aperte;
- mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria facendo uso di particolare agilità personale od impiego di mezzi quali corde, scale o simili;
- con asportazione della refurtiva avvenuta, **a locali chiusi, da parte di estranei nascostisi nei locali stessi;**
- con uso fraudolento di chiavi;
- con spaccata, cioè con rottura dei vetri delle vetrine durante l’orario di apertura al pubblico ed in presenza di addetti;
- attraverso le luci delle inferriate e dei serramenti, con rottura del vetro retrostante ma permanendo all’esterno dei locali.

Affinché i **“Valori”** possano essere considerati posti in armadi forti e casseforti, è inoltre necessario che l’autore del furto abbia violato tali mezzi di custodia mediante rottura, scasso, uso fraudolento di chiavi, **altrimenti verranno considerati comunque riposti;**

- 2) **Rapina**, nei locali, anche se iniziata all'esterno; relativamente a questo evento, per i "Valori" vale il limite di indennizzo previsto per quelli comunque riposti;
- 3) **Furto** e rapina avvenuti nei modi su descritti, verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato;
- 4) **Danneggiamenti**, compresi atti vandalici, avvenuti in occasione del furto e rapina come sopra descritti, consumati o tentati.

2.2 - Portavalori

La Società risponde, fino al limite del 10% della somma assicurata con la partita "Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori", dei danni materiali e diretti causati da furto e rapina di valori commessi sui portavalori e più precisamente:

- furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- furto avvenuto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori medesimi;
- rapina;

commessi, al di fuori dei locali relativi all'ubicazione dell'attività e nell'ambito dell'Europa Occidentale, sulla persona dell'Assicurato o su uno dei componenti della sua famiglia anagrafica risultante dal certificato di Stato di Famiglia o su uno dei suoi dipendenti, durante il trasferimento dei valori al domicilio dell'Assicurato, alle sedi di clienti, fornitori e banche, agli uffici aventi relazioni di affari o di servizio con l'Assicurato e viceversa. **Sono esclusi i minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni.**

Se l'Assicurato è una società, l'assicurazione copre anche i soci a responsabilità illimitata e, nel caso di persona giuridica, gli amministratori.

Sono equiparate ai dipendenti le persone di fiducia appositamente incaricate dall'Assicurato. **Qualora le suddette persone risultino assicurate con più polizze della stessa Società, l'assicurazione si intende prestata per il cumulo degli indennizzi, ma con un massimo di Euro 26.000,00. In caso di sinistro è operante uno scoperto del 10%.**

2.3 - Guasti ai locali

La Società indennizza le spese sostenute per la riparazione dei **guasti cagionati dai ladri** alle parti del fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate, agli infissi e ai serramenti posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, avvenuti in occasione di furto o rapina, consumati o tentati, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di Euro 2.600,00 per periodo di assicurazione.**

2.4 - Sostituzione delle serrature

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature dei locali contenenti le cose assicurate, sempre che ne sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, la Società indennizza le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali od equivalenti per qualità nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'ufficio, anche se attuato con scasso, **sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata.**

2.5 - Spese per impianti di prevenzione e mezzi di chiusura

In caso di sinistro, la Società si impegna a corrispondere un indennizzo supplementare **sino a concorrenza del 10% dell'importo del danno liquidato a termini di polizza, con il minimo di Euro 250,00 e con il massimo di Euro 1.600,00, a titolo di indennità aggiuntiva, purché corrispondente a spese documentate ed effettivamente sostenute entro 30 giorni dalla data di accadimento del sinistro medesimo, attuate allo scopo di rafforzare o installare impianti di prevenzione o allarme, nonché mezzi di chiusura di porte, finestre o altre luci.**

Tale indennizzo supplementare verrà corrisposto anche quando l'indennizzo complessivo dovesse superare la somma assicurata alla partita "Attrezzatura ed arredamento - Documenti - Valori".

Sono escluse le spese sostenute per la riparazione dei guasti cagionati dai ladri ai preesistenti impianti e mezzi di chiusura, previsti al precedente punto 2.3.

2.6 - Furto e rapina commessi da dipendenti dell'Assicurato

I danni da rapina sono indennizzabili anche se commessi da dipendenti dell'Assicurato o di persone che abitano con l'Assicurato.

I danni da furto commessi da dipendenti dell'Assicurato, o di persone che abitano con l'Assicurato, sono indennizzabili *a condizione che*:

- *il dipendente non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali contenenti le cose assicurate né di quelle di particolari mezzi di difesa interna o della sorveglianza dei locali stessi;*
- *il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi.*

La presente estensione di garanzia è prestata a parziale deroga di quanto disposto dalla lettera h) del Capitolo 3. Esclusioni.

3. Esclusioni

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, uragani, trombe d'aria, mareggiate, frane ed altri sconvolgimenti della natura;
- b) verificatisi in conseguenza di atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione;
- c) verificatisi in conseguenza di esplosioni o di emanazioni di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni;
- e) avvenuti a partire dalle ore 24.00 del 45° giorno se i locali contenenti le cose assicurate rimangono incustoditi per più di 45 giorni consecutivi.
Relativamente a denaro, carte valori e titoli di credito in genere, l'assicurazione cessa dalle ore 24.00 dell'8° giorno;
- f) di smarrimento o sottrazione delle cose assicurate avvenuti in occasione di incendio, di esplosione o di scoppio;
- g) causati alle cose assicurate da incendio, esplosione, scoppio provocato dall'autore del sinistro;
- h) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato o da:
 - persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono.

4. Condizioni particolari

Sempre Operanti

CP A) Caratteristiche del fabbricato

Il fabbricato e i locali contenenti le cose assicurate sono costruiti con laterizi, pietre, blocchi di cemento od altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia.

CP B) Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

Condizione essenziale per la risarcibilità dei danni avvenuti nei locali, ad eccezione della "rapina", è che ogni apertura (porta, finestra, lucernario, vetrata, ecc.) dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o per mezzo di attrezzi (ripiani quali ad esempio ballatoi, scale, terrazze e simili), sia difeso da almeno uno dei seguenti mezzi:

- *robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, cristallo o vetro stratificato di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature o lucchetti;*
- *inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate sui muri o nelle strutture dei serramenti.*

Sono ammessi anche serramenti con cristalli o vetri, che non siano stratificati di sicurezza: se il furto è avvenuto mediante la rottura di tali cristalli o vetri è risarcibile con uno scoperto del 25%.

CP C) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

L'assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta.

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

CP D) Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

5. Clausole speciali

Operanti se il relativo codice è richiamato in polizza alla voce "Codici di clausole speciali"

Cod. 40 Reintegro della somma assicurata in caso di sinistro

Si conviene, a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 del capitolo 6. Norme operanti in caso di sinistro, che la somma assicurata venga automaticamente reintegrata di un importo pari a quello dell'indennizzo pagato.

Tale impegno di reintegro automatico, per uno o più sinistri nell'annualità assicurativa, è valido fino al raggiungimento di una somma complessiva uguale a quella inizialmente assicurata rispettivamente per la partita colpita e per i relativi limiti di indennizzo.

Cod. 70 Assicurazione integrativa rapina e portavalori

Relativamente alla "rapina" di cui al numero 2 del punto 2.1 del Capitolo 2. Rischi assicurati, per i "Valori" *il limite di indennizzo percentuale si intende elevato dal 10% al 30% ed il relativo massimo assoluto si intende triplicato.*

Relativamente al "furto" ed alla "rapina sul portavalori" di cui al punto 2.2 del Capitolo 2. Cose assicurate, *il limite percentuale si intende elevato dal 10% al 30%, fermo il limite complessivo di Euro 26.000,00.*

Cod. D234 Impianto di allarme collegato

Il Contraente dichiara che i locali contenenti le cose assicurate sono protetti da impianto automatico di allarme antifurto collegato con Centrale di Telesorveglianza o Forza dell'Ordine. *Qualora detto impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto è operante lo scoperto del 20%.*

Cod. D247 Porte blindate nei locali posti su piani intermedi

Il Contraente dichiara che tutti i locali contenenti le cose assicurate hanno:

- sovrastanti e sottostanti altri appartamenti;
- ingressi protetti da porta blindata, le cui caratteristiche sono indicate nelle "Definizioni";
- tutte le altre aperture verso l'esterno situate ad oltre 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili o praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi.

6. Norme operanti in caso di sinistro

Art. 6.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro l'Assicurato o il Contraente deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;*
 - b) *entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia alla Società, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità giudiziaria o di Polizia del luogo;*
 - c) *presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;*
 - d) *ove siano sottratti titoli di credito deve pure farne denuncia ai debitori nonché esperire, ove ne ricorra il caso e salvo il diritto alla rifusione delle spese, la procedura di ammortamento.*
- L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.*

L'Assicurato o il Contraente deve altresì:

- e) *conservare le tracce e i residui senza avere in alcun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;*
- f) *dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei Periti, della qualità, quantità e valore delle cose esistenti al momento del sinistro e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione registri, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente richiesto.*

Art. 6.2 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta o sottrae cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, **perde il diritto all'indennizzo.**

Art. 6.3 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;

oppure, a richiesta di una delle Parti,

b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. In caso di disaccordo, od anche prima su richiesta di uno di essi, i due Periti ne eleggono un terzo e le decisioni, sui punti controversi, sono prese a maggioranza di voti. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 6.4 - Mandato dei Periti

I Periti devono:

- a) ricercare circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto a quanto previsto al precedente art. 6.1;
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, siano o no sottratte, danneggiate o distrutte;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolte in apposito verbale.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto dev'essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Art. 6.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, sottratte, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando il valore in relazione alla loro natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause.

L'ammontare del danno è dato, per le cose sottratte, dal valore che avevano al momento del sinistro e, per le cose danneggiate, dal costo di riparazione, col limite del valore al momento del sinistro.

Per le **raccolte e collezioni**, la Società risarcirà solo il valore dei singoli pezzi danneggiati, sottratti o distrutti, ***escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.***

Per i **documenti**, la Società risarcirà ***solo le spese di rifacimento.***

Per i **titoli di credito** per i quali è ammessa la procedura di ammortamento, l'assicurazione è prestata solamente per le spese sostenute dall'Assicurato per la procedura stabilita dalla legge per l'ammortamento e pertanto, anche ai fini del limite di indennizzo, si avrà riguardo all'ammontare di dette spese ***e non al valore dei titoli.***

Art. 6.6 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione del danno, ***sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l'Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre alcuno dei casi previsti dalla lettera h) del Capitolo 3. Esclusioni.***

Art. 6.7 - Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro la somma assicurata con la partita di polizza, nonché i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione di premio.

A deroga di quanto previsto all'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, qualora a seguito del sinistro la Società decidesse invece di recedere dal contratto, questa rimborsa al Contraente, entro il 15° giorno successivo alla data di pagamento dell'indennizzo, la parte di premio non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere, *escluse le imposte.*

Art. 6.8 - Eventuali scoperto e franchigia a carico dell'Assicurato

Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 35%.

Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, *in caso di sinistro la Società rimborserà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della percentuale di scoperto, con il minimo pari all'importo della franchigia.*

Nel caso coesistano più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato, ai sensi dell'art. 3 delle Condizioni di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto e/o franchigia il cui ammontare verrà dedotto successivamente all'importo così calcolato.

Art. 6.9 - Recuperi

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, *l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.*

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno; se il danno è stato risarcito parzialmente il valore del recupero viene ripartito fra Società ed Assicurato nella medesima proporzione. In entrambi i casi l'Assicurato ha facoltà di riprendere le cose recuperate restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

I. Cose assicurate

Si intendono assicurati, se indicata in polizza la relativa somma assicurata, i beni, contenuti nei locali adibiti all'attività e siti nell'ubicazione indicate in polizza, che rientrano nella seguente partita:

- **“Macchine elettroniche - Programmi in licenza d'uso”**, oltre che di proprietà dell'Assicurato, anche di proprietà dei suoi familiari e dipendenti.

Inoltre si intendono assicurati:

- **“Archivi informatici”**, contenuti nei citati locali, fino alla concorrenza del **40%** della somma assicurata con la partita **“Macchine elettroniche - Programmi in licenza d'uso”**.

Valore di rimpiazzo e riacquisto

L'assicurazione è prestata:

- per le **“Macchine elettroniche”**, in base al costo di rimpiazzo con altre cose nuove eguali oppure equivalenti;
- per i **“Programmi in licenza d'uso”**, in base al costo di riacquisto;
- per gli **“Archivi informatici”**, in base al costo di ricostituzione dei dati, a primo rischio assoluto e cioè senza applicare la regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

2. Rischi assicurati

2.1 - Danni alle macchine elettroniche

La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle Macchine Elettroniche assicurate da qualsiasi evento accidentale, esclusi quelli previsti nelle Sezioni Incendio e Furto ai rispettivi Capitoli 2. Rischi assicurati, e salvo le delimitazioni di cui al Capitolo 3. Esclusioni della presente Sezione.

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato un importo pari al 5% del valore dell'apparecchiatura danneggiata, con il minimo di Euro 150,00.

2.2 - Perdita dei programmi in licenza d'uso

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni Incendio e Furto ai rispettivi Capitoli 2. Rischi assicurati o da qualsiasi altro evento accidentale, *salvo le delimitazioni di cui al Capitolo 3. Esclusioni della presente Sezione.*

Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al 10% dell'importo indennizzabile, con il minimo di Euro 150,00.

2.3 - Archivi informatici

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostruzione degli archivi informatici che siano stati distrutti o danneggiati da un evento previsto nelle Sezioni Incendio e Furto ai rispettivi Capitoli 2. Rischi assicurati o da qualsiasi altro evento accidentale, *salvo le delimitazioni di cui al Capitolo 3. Esclusioni della presente Sezione.*

*Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato un importo pari all'1% della somma assicurata alla partita **“Macchine elettroniche - Programmi in licenza d'uso”**, con il minimo di Euro 150,00.*

3. Esclusioni

Per gli eventi garantiti con la presente Sezione *si intendono valide le esclusioni previste nella Sezione Incendio al Capitolo 3. Esclusioni alle lettere a), b), c), d), e) e f).*

La Società inoltre non risponde dei danni:

- g) di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
- h) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, difetti e guasti di origine interna la cui riparazione o eliminazione rientra nelle normali prestazioni dei contratti d'assistenza tecnica, anche se non sottoscritti dall'Assicurato;
- i) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate, o attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- l) per smarrimenti ed ammanchi constatati in sede di inventario;
- m) verificatisi in conseguenza di confische e requisizioni.

In ogni caso la Società non risponde dei danni:

- n) relativamente alle "Macchine elettroniche", previsti nelle Sezioni Incendio e Furto ai rispettivi Capitoli 2. Rischi assicurati;
- o) relativamente ai "Programmi in licenza d'uso" ed agli "Archivi informatici", da furto e rapina avvenuti con modalità diverse da quelle previste al punto 2.1 del Capitolo 2. Rischi assicurati della Sezione Furto.

4. Condizioni particolari

Sempre Operanti

CP A) Danni elettrici

Ferme le delimitazioni previste al Capitolo 3. Esclusioni, i danni elettrici si intendono in garanzia a condizione che l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra sia a norma di legge, e le apparecchiature assicurate siano protette da un interruttore differenziale automatico tipo "salvavita".

CP B) Rinvio alle Condizioni particolari Sezioni Incendio e Furto

Per la presente Sezione si intendono richiamate e rese operanti le seguenti Condizioni particolari riportate nella Sezione Incendio:

- CP B) Colpa grave
- CP C) Rinuncia alla rivalsa
- CP D) Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
- CP E) Ispezione delle cose assicurate

In caso di furto di "Programmi in licenza d'uso" e/o "Archivi informatici", si intendono inoltre richiamate e rese operanti le seguenti Condizioni particolari riportate nella Sezione Furto:

- CP A) Caratteristiche del fabbricato
- CP B) Mezzi di chiusura dei locali contenenti le cose assicurate

con l'avvertenza che lo scoperto ivi previsto assorbe eventuali altri scoperti previsti nella presente Sezione, con il minimo pari all'importo dell'eventuale franchigia.

5. Norme operanti in caso di sinistro

Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) *fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;*
- b) *darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile.*

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) *in caso di furto, rapina o di sinistro presumibilmente doloso, presentare alla Società entro i 5 giorni successivi alla denuncia, una distinta particolareggiata delle cose sottratte o danneggiate, con l'indicazione del loro valore, nonché copia della denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;*
- d) *conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna; la Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato perde il diritto all'indennizzo;*
- e) *fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei danni materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui alla lettera a).*

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 5.2 - Valore delle cose assicurate

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- **"Macchine elettroniche"** - si stima il relativo **"valore a nuovo"**, intendendosi per tale convenzionalmente il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per qualità.
- **"Programmi in licenza d'uso"** - si stima il costo per la duplicazione o per il riacquisto degli stessi.

Art. 5.3 - Determinazione del danno

La determinazione del danno viene eseguita secondo i seguenti criteri:

- per le **"Macchine elettroniche"** si considererà il loro costo di riparazione o rimpiazzo **con il massimo:**
 - *del "valore a nuovo" se non sono trascorsi più di 4 anni dalla data di acquisto;*
 - *del doppio del loro "valore allo stato d'uso", altrimenti, senza in ogni caso superare il limite del "valore a nuovo".*
- Per "valore allo stato d'uso" si intende il "valore a nuovo" ridotto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- *per le cose fuori uso o non più utilizzabili per l'uso corrente al momento del sinistro, si stimerà il loro valore detrando dal "valore a nuovo" un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.*

- per i **“Programmi in licenza d’uso”** l’ammontare del danno è dato dalle spese necessarie ed effettivamente sostenute per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi **stessi entro il termine di 1 anno dal sinistro.**

Art. 5.4 - Assicurazione parziale - Parziale deroga alla regola proporzionale

Relativamente alla partita **“Macchine elettroniche - Programmi in licenza d’uso”**, *se dalle stime fatte con le norme del precedente art. 5.2 risulta che il valore della partita eccedeva al momento del sinistro la somma, maggiorata del 10%, assicurata con la partita stessa, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.*

Art. 5.5 - Rinvio alle norme della Sezione Incendio

Per la presente Sezione *si intendono richiamati e resi operanti i seguenti articoli del Capitolo 7. Norme operanti in caso di sinistro riportati nella Sezione Incendio:*

art. 7.2 - Esagerazione dolosa del danno;

art. 7.3 - Procedura per la valutazione del danno;

art. 7.4 - Mandato dei Periti;

art. 7.8 - Pagamento dell’indennizzo.

I. Rischi assicurati

1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

ai sensi di legge per danni corporali e/o materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza, ivi compresa la conduzione degli stessi nonché all'esterno dei medesimi in occasione di operazioni effettuate presso banche, uffici dell'amministrazione pubblica ed altri uffici in genere, e presso i locali di clienti e fornitori di beni e servizi.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, **sino a concorrenza del 20% del massimale indicato in polizza purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.**

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

B) Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell'art. 13 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l'I.N.A.I.L. sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati, assicurati ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione;
- 2) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto 1), per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente (escluse le malattie professionali) **non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

I lavoratori parasubordinati soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato a tutti gli effetti.

I titolari, i soci ed i familiari coadiuvanti soggetti all'I.N.A.I.L. sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell'Assicurato limitatamente alla rivalsa I.N.A.I.L.

In ogni caso è per questi dovuto il relativo premio.

La presente garanzia è efficace a condizione che al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge.

Tanto la garanzia R.C.T. quanto la garanzia R.C.O. valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S., ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.

2. Delimitazioni dell'Assicurazione

2.1 - Persone non considerate terzi

Ai fini della garanzia R.C.T. non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché tutti i componenti della sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con essi nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.

2.2 - Esclusioni

Dall'assicurazione R.C.T. sono inoltre esclusi i danni:

- a) derivanti da responsabilità inerenti alle attività professionali e commerciali;
- b) a cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, comprese le cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate da qualsiasi mezzo;
- c) da furto e derivanti a cose altrui da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o che lo stesso detenga;
- d) a cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
- e) derivanti dalla proprietà dell'immobile indicato in polizza;
- f) derivanti da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione o posa in opera;
- g) derivanti dalla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) derivanti da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- i) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
 - inquinamento;
 - interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
 - alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Dall'assicurazione R.C.T. e da quella R.C.O. sono inoltre esclusi i danni:

- l) derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche;
- m) verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- n) da detenzione od impiego di esplosivi;
- o) derivanti direttamente o indirettamente da organismi/prodotti geneticamente modificati e/o trasformati;
- p) verificatisi in connessione diretta o indiretta con campi elettromagnetici;
- q) derivanti direttamente o indirettamente da amianto o prodotti contenenti amianto o che si siano verificati in connessione con amianto o prodotti contenenti amianto.

Art. 2.3 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri verificatisi nel territorio di tutti i Paesi Europei esclusi quelli appartenenti all'ex U.R.S.S.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri verificatisi in tutto il mondo.

Art. 2.4 - Pluralità di assicurati - Sussidiarietà

I massimali stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro. Fermo quanto disposto delle Condizioni di Assicurazione qualora i soggetti assicurati diversi dal Contraente usufruiscano di altre polizze di assicurazione di Responsabilità Civile che comprendono il rischio oggetto del presente contratto, quest'ultimo, sempre nei limiti convenuti, sarà operante in eccedenza alle garanzie previste dalle suddette polizze.

Art. 2.5 - Validità temporale della garanzia

L'assicurazione vale per i sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia del contratto.

3. Condizioni particolari

Sempre Operanti

CP A) Cose indossate o portate dai clienti

A parziale deroga della lettera d) del punto 2.2, l'assicurazione si estende ai danni materiali alle cose indossate o portate dai clienti nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza e non consegnate.

Per ogni sinistro sono stabiliti una franchigia di Euro 100,00 ed un limite di indennizzo di Euro 1.100,00 per ogni cliente danneggiato.

CP B) Qualifica di terzi a titolari e dipendenti di altri soggetti

A parziale deroga della lettera c) del punto 2.1, ***limitatamente ai danni corporali (semprechè dall'evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall'art. 583 del Codice Penale)*** subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sono considerati terzi le persone partecipanti occasionalmente all'attività dell'Assicurato in quanto titolari o dipendenti di:

- imprese che possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività svolta nei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza (ad esempio imprese di trasporto, fornitori, ecc);
- imprese addette al servizio di pulizia e/o manutenzione dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza.

CP C) Responsabilità personale dei dipendenti e familiari

L'assicurazione vale anche per la Responsabilità Civile personale e diretta dei dipendenti dell'Assicurato nonché dei familiari collaboratori, per danni materiali e danni corporali involontariamente cagionati a terzi, escluso l'Assicurato stesso, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i dipendenti dell'Assicurato per le conseguenze degli infortuni subiti nello svolgimento delle loro mansioni.

In relazione ai dipendenti, la garanzia opera nei termini previsti dal punto 1.1 lettera B) (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro).

I limiti stabiliti in polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

CP D) Committenza auto

A parziale deroga della lettera g) del punto 2.2, la garanzia opera per la Responsabilità Civile ai sensi di legge (art. 2049 del Codice Civile) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente di persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, ***sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso, né da questo presi o dati in locazione e le persone summenzionate siano munite di regolare abilitazione.***

La garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai terzi trasportati.

Non sono considerati terzi il conducente dell'autoveicolo e le persone che si trovino col medesimo nei rapporti di cui alla lettera a) del punto 2.1.

CP E) Dipendenti non I.N.A.I.L.

A parziale deroga della lettera c) del punto 2.1, la Società riconosce a tutti i dipendenti dell'Assicurato non soggetti all'assicurazione presso l'I.N.A.I.L. la qualifica di terzi, limitatamente ai danni corporali, qualora risulti che il dipendente sia rimasto vittima di infortunio in occasione di lavoro o di servizio, semprechè tale infortunio sia imputabile a fatti commessi dall'Assicurato o da un suo dipendente del cui operato debba rispondere a norma dell'art. 2049 del Codice Civile.

CP F) Garanzie aggiuntive

Sono inoltre compresi i danni:

- provocati da persone anche non alle dipendenze dell'Assicurato ma della cui opera si avvalga e ne debba pertanto rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile;
- cagionati da detenzione, nell'ambito dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza, di animali domestici, **con una franchigia per danni a cose di Euro 100,00**;
- derivanti da utilizzo di armi (detenute in osservanza della legge) a scopo di legittima difesa giudizialmente accertata, in occasione di rapina, consumata o tentata;
- derivanti da utilizzo di mobili, scaffalature nonché da impiego di rastrelliere, tende, insegne, apparecchi di illuminazione esterni, attrezzature ed installazioni simili **posti nelle immediate vicinanze dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza**;
- cagionati ai veicoli da trasporto merci e ad altri autoveicoli e motoveicoli di terzi e dipendenti, sotto carico e scarico o in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività indicata in polizza con **l'applicazione di una franchigia di Euro 150,00 per ogni mezzo danneggiato**.

Sono esclusi i danni cagionati alle cose trovantisi nei mezzi stessi, nonché i danni cagionati a natanti ed aeromobili.

CP G) Responsabilità Civile del fabbricato

Operante se assicurato il fabbricato con la Sezione Incendio

A parziale deroga di quanto previsto dalla lettera e) del punto 2.2, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni corporali o materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei locali ove si svolge l'attività indicata in polizza.

I danni derivanti da spargimento d'acqua sono compresi solo se conseguenti a rotture degli impianti idrici o di riscaldamento al servizio del fabbricato; **in tali casi, per ogni sinistro, è pattuita una franchigia di Euro 100,00.**

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria o straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, interessanti il fabbricato e rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 494/96.

Tale estensione di garanzia opera sempreché:

- **l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 494/96;**
- **dall'evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definito dall'art. 583 del Codice Penale.**

Se l'assicurazione è stipulata da un condomino per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni dei quali deve rispondere in proprio, quanto la quota a suo carico per i danni dei quali deve rispondere la proprietà comune, con esclusione del maggior onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Restano comunque esclusi i danni derivanti da umidità, stilloidio e insalubrità dei locali.

4. Norme in caso di sinistro

Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 del Codice Civile).

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).

Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, *entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati, non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

5. Disposizioni operanti nel corso del contratto

Art. 5.1 - Variazione nel numero degli addetti

L'Assicurato ha l'obbligo di dichiarare eventuali variazioni nel numero di addetti successive alla stipulazione del contratto.

Qualora nel corso del contratto l'Assicurato ometta non intenzionalmente di segnalare le variazioni del numero di addetti e questo risulti superiore di una sola unità rispetto a quanto dichiarato, la Società rinuncerà alla riduzione proporzionale dell'indennizzo di cui all'art. 1898 del Codice Civile.

UNIQA Assicurazioni SpA

Sede Legale: Via Carnia 26 - 20132 Milano - www.uniqagroup.it - Capitale Sociale € 7.740.000,00 i.v.

C.F. / P.I. / Registro Imprese Milano n. 01416080156 - R.E.A. n. 688496 - Autorizzazione D.M. 5716 del 18/08/1966 (G.U. 217 del 01/09/1966)

Albo delle Imprese di Assicurazione n. 1.00033 - Gruppo "UNIQA ITALIA" (Albo gruppi n. 007)

Società con unico azionista, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di UNIQA Insurance Group AG